Apprendistato – Lavoratori in mobilità – Nota Inail n. 1100/2012

6 Aprile 2012

Si fa seguito alla News Ance n. 76/2012 per segnalare che l'Inail, con l'allegata nota n. 1100/12, ha fornito chiarimenti in ordine alle disposizioni contemplate dal Testo Unico per l'Apprendistato relative ai lavoratori in mobilità.

Come noto, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n.167/2011, nel caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato, prevede l'applicazione ai datori di lavoro del regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

Nel rammentare la legislazione e la giurisprudenza sull'argomento, nonché le istruzioni Inail emanate nel tempo sull'inapplicabilità di tale regime ai premi Inail, la nota precisa che il Ministero del lavoro, interpellato dall'Istituto sulla corretta interpretazione del citato articolo 7, comma 4, si è pronunciato in tal senso anche per quanto attiene la fattispecie in esame.

Il dicastero, a fondamento di tale soluzione, ha precisato quanto segue:

• l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 167/2011, attiene al regime agevolativo degli artt. 8 e 25 della legge n. 223/91, la cui formulazione letterale prevede agevolazioni inerenti i contributi posti a carico del datore di lavoro, ma senza alcun riferimento ai premi Inail;

• l'art. 68 della legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), quale norma di interpretazione autentica, impone di adottare tale soluzione, poiché, in caso contrario, sarebbero disciplinate in maniera difforme situazioni assimilabili, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, con conseguente disparità di trattamento;

• il rinvio operato dal suddetto articolo 7, comma 4, deve intendersi come riferito alla disposizione nel suo complessivo contenuto materiale, compresi gli interventi interpretativi di cui la stessa è stata oggetto nel corso degli anni.

6024-Nota Inail n. 1100-2012.pdfApri